

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 5/2015 del 9 aprile 2015**

Il giorno giovedì 9 aprile 2015, alle ore 16,30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33, a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Claudio Mariani
Mirella Costanza
Simona Regondi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: /

DELIBERAZIONE N. 27	Modifica elenco Albo Strutture Accreditate Materno Infantile - Ambito Rhodense
----------------------------	---

Il Direttore relaziona sulla necessità di modificare l'elenco dell'Albo delle strutture accreditate Area Materno Infantile in relazione alla richiesta di recesso ricevuta dal soggetto gestore dell'Udo Asilo Nido "Spazio ai Piccoli" e alle comunicazioni di variazione del Soggetto Gestore delle seguenti unità d'offerta accreditate:

- l'Udo Asilo Nido "Don Milani";
- l'Udo Asilo Nido "Il Trenino Magico";

Entrambe le unità di offerta richiedenti hanno avuto una valutazione positiva dalla Commissione valutatrice che ha verificato il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO approvati dall'Assemblea dei Sindaci n. 471 del 13/09/2013 risultanti dalle autodichiarazioni e dai documenti presentati dal legale rappresentante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visti i requisiti di accREDITAMENTO approvati dall'Assemblea dei Sindaci del 13 Settembre 2013;
- Viste le domande di accREDITAMENTO presentata dall'Ente Gestore Coop.Soc. Stripes;
- Vista la comunicazione di recesso presentata dall'Udo Spazio ai Piccoli di Vanzago;
- Vista la Bozza del patto di accREDITAMENTO da sottoscrivere con l'Ente Gestore per le strutture Asilo Nido "Don Milani" e Asilo Nido "Il trenino Magico" di Rho
- Visto il verbale della *Commissione di accREDITAMENTO*;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di accREDITARE provvisoriamente l'Unità di Offerta di seguito elencata:

DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE UNITÀ D'OFFERTA ASILO NIDO RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	P.IVA
STRIPES COOP.SOC.	DON MILANI	Via Domenico Savio,6 - Rho	09635360150
STRIPES COOP.SOC.	IL BOSCO MAGICO	Via Domenico Savio,6 - Rho	09635360150

- 2) Di prendere atto del recesso dell'UdO Spazio di Piccoli di Vanzago con effetto immediato;
- 3) Di approvare l'allegato patto di accreditamento per le unità di offerta accreditate;
- 4) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei patti di accreditamento;

ALLEGATI

1. Requisiti di Accreditamento approvati dall'Assemblea dei Sindaci del Rhodense del 13 Settembre 2013 (pubblicati sul sito www.sercop.it, nella sezione dedicata ai percorsi di accreditamento-
http://www.sercop.it/index.php?section_id=413&parent_id=272&p=articles&o=view&article_id=325);
2. Domanda presentata da Udo "Don Milani" depositata presso la struttura;
3. Copia Domanda presentata da Udo "Il Trenino Magico" depositata presso la struttura;
4. Verbale Commissione accreditamento
5. Bozza Patto di accreditamento

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER DELL'ALBO DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA – AMBITO RHODENSE

Il giorno 8 Aprile 2015 , si è riunita la Commissione di accreditamento presso la sede di SER.CO.P.
La Commissione risulta composta da:

LAURA RAIMONDI
ANNAMARIA DI BARTOLO

Ufficio di Piano
Ufficio di Piano

La Commissione procede alla nomina del presidente nella persona del dr. Guido Ciceri.

Premesso che:

- Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Rho del 13 Settembre 2013 venivano approvate le Linee Guida "Modello omogeneo di accreditamento di matrice sovra-distrettuale inerente i requisiti di accreditamento sociale dell'area materno infantile"
- In data 8 Aprile 2015 sono pervenute brevi manu le domande di accreditamento per le seguenti Udo:
 - o Asilo Nido "Don Milani"
 - o Asilo Nido "Il Bosco Magico"

DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE UNITÀ D'OFFERTA ASILO NIDO RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	P.IVA
STRIPES COOP.SOC.	DON MILANI	Via Domenico Savio,6 - Rho	09635360150
STRIPES COOP.SOC.	IL BOSCO MAGICO	Via Domenico Savio,6 - Rho	09635360150

La commissione procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO così come risultati dalle autocertificazioni presentate dalla richiedente: Dott.ssa Dafne Guida, rappresentante legale della Coop. Soc. ONLUS "Stripes"

DENOMINAZIONE NIDO RICHIEDENTE			Asilo Nido DON MILANI	Asilo Nido IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE			Coop. Soc. STRIPES	Coop. Soc. STRIPES
ALLEGATI	All.1	<i>fotocopia d.i. legale rappresentante in corso di validità</i>	1	1
	All.2	<i>Certificato iscrizione della Camera di Commercio</i>	autodichiarazione	autodichiarazione
	All.3	<i>copia dell'autorizzazione al funzionamento o comunicazione preventiva di esercizio (C.P.E.);</i>	voltura ente gestore	voltura ente gestore
	All.4	<i>Bilancio consuntivo</i>	Offerta economica gara di concessione	Offerta economica gara di concessione

La commissione alla luce della documentazione pervenuta sancisce l' idoneità all'accreditamento provvisorio alle seguenti Udo:

- : Asilo Nido "Don Milani"
- Asilo Nido "Il Bosco Magico"

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento, le unità di offerte saranno invitate a sottoscrivere il Patto di Accreditamento, pena la decadenza del provvedimento di accreditamento stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

LAURA RAIMONDI

ANNAMARIA DI BARTOLO

**PATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SER.CO.P. E LE
STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE RIVOLTE ALLA PRIMA INFANZA DELL'AMBITO DEL
RHODENSE**

Tra

L'Azienda Speciale consortile SER.CO.P. con sede legale in Rho (MI), Via De Amicis N.10, C.F./ P.IVA: 05728560961, nella persona del Direttore Generale Guido Ciceri, come da deliberazione CDA n. 36 del 13/05/11, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

e

La Società _____, con sede legale in _____ Via _____, C.F./P. IVA: _____, nella persona della Sig.ra _____ in qualità di legale rappresentante pro-tempore per l'unità d'offerta socio educativa Asilo Nido denominata " _____", con sede _____, Via _____;

premessi che:

- L'Assemblea dei Sindaci del distretto di Rho, nella seduta del 13 Settembre 2013, ha approvato i requisiti di accreditamento relativi a Asili Nido e Micronido (Del n. 471/13) al termine di un percorso partecipato che ha coinvolto l'Azienda Sanitaria e rappresentanze degli enti gestori;
- I suddetti requisiti costituiscono insieme alle disposizioni contenute nel Piano per la prima infanzia 2010-2013, per quanto compatibili, il sistema accreditamento nidi dell'Ambito Rhodense;
- In seguito alla pubblicazione del bando di accreditamento, alla presentazione delle domande da parte degli enti gestori e a valutazione da parte di apposita commissione, con deliberazione CDA Sercop n. _____ del _____ si è proceduto all'accreditamento delle strutture che possedevano i requisiti richiesti;

- SER.CO.P., intende dunque avvalersi della Società _____ s.n.c, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l'unità d'offerta Asilo Nido " _____", con sede _____, in _____; per l'erogazione di servizi di asilo nido/Micro nido a favore di bambini in fascia di età compresa tra gli 0 e i 3 anni residenti nei nove Comuni del Rhodense;
- L'ente gestore possiede i requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento come previsto da DGR 7/20588 dell'11.02.2005, relativamente all'unità di offerta Asilo Nido " _____";
- L'ente gestore possiede i requisiti di accreditamento di cui sopra valutati in base alla documentazione presentata, dando luogo ad accreditamento provvisorio dell'asilo nido _____ sito in _____,
- I suddetti requisiti dichiarati e autocertificati saranno oggetto di verifica da parte di un Organismo di Valutazione in merito:
 - della loro effettiva persistenza, prima dell'avvio delle attività previste dal presente patto,;
 - della loro permanenza in seguito e nel corso dell'attività.
 L'attività dell'Organismo di Valutazione, istituito con caratteristiche di sperimentality, è finalizzata alla tutela dei cittadini fruitori del servizio attraverso la promozione del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto e l'impiego efficace delle risorse pubbliche.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto.

ART.2 - Oggetto

1. Il presente patto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni socio educative da parte dell'ente gestore, in relazione all'esercizio dell'unità d'offerta denominata Asilo Nido " _____".
2. L'ente gestore garantisce l'erogazione di prestazioni socio educative, mediante l'unità d'offerta denominata Asilo Nido " _____", utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri definiti dalla Regione Lombardia, nonché i requisiti di accreditamento approvati dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto del Rhodense.
3. L' Asilo Nido " _____" è aperto n. 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, e garantisce il suo funzionamento per 47 settimane per ogni anno educativo;

ART.3 - Obblighi dell'ente gestore

L'Ente gestore si impegna a rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta Asilo nido/ Micro nido.

In particolare l'ente gestore si impegna a:

1. accogliere presso la propria struttura, nell'ambito dei posti disponibili, bambini iscritti e provenienti dalle graduatorie uniche comunali, che disponendo di una posizione utile in graduatoria e secondo il criterio della libera scelta esprimeranno una preferenza a favore della struttura di cui in premessa.
2. rispettare, per quanto compatibili, le regole e le disposizioni di funzionamento nei confronti dell'utenza definite dai regolamenti comunali dei nidi di residenza del bambino inserito;
3. accordarsi con il comune di residenza del bambino inserito in relazione a particolari disposizioni applicative riferite all'utenza, per quanto compatibili con la propria organizzazione interna;
4. assicurare che l'inserimento del bambino avvenga secondo criteri di appropriatezza anche in relazione alla documentazione presentata all'atto dell'accreditamento, segnalando al comune di residenza del bambino eventuali situazioni complesse o di criticità che dovessero verificarsi in ordine agli adempimenti del presente patto;
5. fornire completa informazione alle famiglie in merito alle prestazioni offerte nel rispetto dei requisiti di accreditamento;
6. informare Sercop e il Comune di residenza dell'assistito dell'inserimento al nido dei bambini oggetto di posti accreditati;
7. dotarsi della Carta dei Servizi, che deve essere tenuta aggiornata e deve contenere le modalità di coinvolgimento delle famiglie e procedure per l'effettuazione dei reclami e degli elogi;
8. partecipare ad iniziative promosse o previste dal Piano Sociale di Zona del Rhodense, tese al miglioramento della qualità del servizio;
9. stipulare idoneo contratto assicurativo per la responsabilità civile, con massimale di € 2.000.000,00, esonerando SER.CO.P. da ogni responsabilità a riguardo;
10. concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L. R. 3/2008 a carico degli enti gestori.

ART. 3 - Mantenimento dei requisiti e vigilanza

1. L'ente gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d'offerta.
2. L'ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente a SER.CO.P. e all'Ufficio di Piano ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, tanto rilevante da incidere sul possesso dei requisiti di accreditamento.
3. SER.CO.P., o il soggetto da esso delegato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza può accedere a tutti i locali della unità d'offerta ed assumere informazioni dirette dal personale e dalle famiglie dei frequentati. Può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante per l'esercizio dell'unità d'offerta, al fine di verificare quanto dichiarato dall'ente gestore. Al termine del sopralluogo, SER.CO.P. o il soggetto delegato redige il verbale in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall'ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto da SER.CO.P. e dal gestore o persona da esso incaricata. Nel caso in cui le

azioni svolte ed i dati rilevati non consentano l'immediata assunzione di decisioni in merito ad eventuali prescrizioni o provvedimenti, per tali aspetti, entro il termine massimo di 15 giorni, SER.CO.P. predispone una comunicazione integrativa. In ogni caso è prevista la possibilità di controdeduzioni da parte del Legale Rappresentante entro 15 giorni dalla data del sopralluogo.

4. Qualora l'esito del sopralluogo evidenziasse la perdita di uno o più requisiti previsti per l'accreditamento, l'Ufficio di Piano inviterà l'ente gestore a ripristinare il/i requisito/i perduto/i entro tempi e modalità definiti e comunque non superiori ai 60 giorni. Trascorso inutilmente il periodo indicato sarà disposta la revoca dell'accreditamento.

ART. 5 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

1. L'ente gestore si impegna a compilare, conservare e trasmettere la documentazione personale degli utenti nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
2. L'ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti di SER.CO.P. e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per il pagamento delle quote di cui al precedente articolo. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti al debito informativo può costituire causa di decadenza dell'accreditamento e di risoluzione del presente patto.

ART. 6 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del patto

1. L'ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare di essere a conoscenza che:
 - a) l'accreditamento, alla pari dell'autorizzazione (o della CPE), non è cedibile a terzi;
 - b) i requisiti dell'autorizzazione (o della CPE) e dell'accreditamento sono condizione indispensabile perché il presente patto produca effetti tra le parti;
 - c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previamente accertato da SER.CO.P. o da soggetto delegato, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, che è disposta con delibera di Sercop e la risoluzione di diritto del patto. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il patto è sospeso. Con riguardo a specifiche fattispecie SER.CO.P., ove rinvenga la possibilità di un ripristino delle condizioni che danno origine al rapporto di accreditamento, può prescrivere un termine per la regolarizzazione della situazione, disponendo comunque la sospensione o la decurtazione dei pagamenti delle prestazioni rese nel periodo in questione;
 - d) ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell'ente gestore comporta la necessità di stipulare un nuovo patto di accreditamento, con

decadenza del presente. Ciò con la sola eccezione della modifica della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione del tipo di società,

- e) l'affidamento a terzi della gestione dell'unità d'offerta determina l'obbligo di una nuova CPE e comporta il riavvio di un nuovo processo di accreditamento, con decadenza del presente patto;
- f) la cessione del contratto a terzi senza il consenso di SER.CO.P. non produce effetti nei confronti di questo e determina la revoca dell'accREDITAMENTO e la risoluzione di diritto del presente patto;
- g) la cessione di crediti derivanti dal presente patto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 7 – beni immobili relativi alle unità d'offerta accreditate

Le parti convengono che l'alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all'unità d'offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d'uso, che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente patto, per fatti anche non imputabili al soggetto accreditato, comporta la risoluzione di diritto del patto medesimo.

ART. 8 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente patto è competente il Foro di Milano.

ART. 9 - Durata

Il presente patto ha validità di due anni con decorrenza dalla data di stipulazione. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo patto.

In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione a SER.CO.P. con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 10 - Clausola penale

Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all'art. 3 del presente patto che non costituisca già causa di risoluzione, la parte inadempiente è tenuta a pagare a SER.CO.P. la somma di €3.000,00 (tremila) a titolo di penale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

ART. 11 - Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi

Le parti danno atto che il presente patto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto da SER.CO.P. all'ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

ART. 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente patto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore.

ART. 13 - Copie

Il contratto è redatto in triplice copia da trasmettere rispettivamente a SER.CO.P., all'ente gestore e all'Azienda Sanitaria Locale.

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante

Per SER.CO.P.
Il Direttore
Guido Ciceri
